

CORPO FORESTALE DELLO STATO
COORDINAMENTO PROVINCIALE DI BERGAMO E CREMONA
NUCLEO INVESTIGATIVO DI POLIZIA AMBIENTALE E FORESTALE
Bergamo – Piazza della Libertà, n. 7

“LA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE”

(a cura del Vice Questore Aggiunto del C.F.S. Dr. Rinaldo Mangili)

1 – PREMESSA

La Regione Lombardia si estende su una superficie territoriale complessiva di ettari (Ha) 2.385.690, il 75% della quale è costituita da montagna ed il 25% da collina e pianura.

La superficie forestale, in Lombardia, si estende su 660.000 ettari, pari al 27,6% dell'intero territorio regionale.

In particolare, il territorio della provincia di Bergamo, che ha una superficie complessiva di Ha 272.152, è costituito da:

- territorio montano (63%);
- territorio collinare (12%); (montagna + collina 75%)
- territorio di pianura (25%).

In provincia di Bergamo gli Enti territoriali, delegati dalla Regione per attività amministrative inerenti l'applicazione di leggi e regolamenti regionali, sono i seguenti:

- **n. 8 Comunità Montane** (Basso Sebino e M. Bronzone, Alto Sebino, Valle Cavallina, Valle Seriana Superiore, Valle Seriana, Valle di Scalve, Valle Imagna e la Valle Brembana, che con n.38 Comuni e con una superficie di Ha 64.348, pari al 23,6% del territorio provinciale, è la più estesa. A parte viene considerata la Comunità Montana Valle S.Martino che conta solo 3 Comuni bergamaschi: Caprino B.sco, Cisano B.sco e Pontida);
- **n. 5 Parchi Regionali** (Adda Nord, dei Colli di Bergamo, Serio, Oglio Nord e Orobie Bergamasche);
- **n. 6 Riserve Naturali Regionali** (Boschi del Giovetto e di Palline, Valle del Freddo, Valpredina, Fontanile Brancalone, Bosco de' l'Isola, Boschetto Cascina Campagna) ;
- **Provincia** (zone collinari e pianura) su territorio non compreso dagli Enti sopra indicati.

2 - LE AREE PROTETTE.

La Lombardia è stata una delle prime Regioni a dotarsi di un sistema organico di aree protette.

Già nel 1973 con la L.R. n. 58 venivano dettate le prime norme per l'istituzione di Parchi e Riserve naturali, tra questi il Parco dei Colli di Bergamo.

Con la L.R. n. 86 del 30 novembre 1983 è stato avviato un sistema di aree naturali individuando una serie di zone di alto valore naturalistico e paesaggistico distribuito su tutto il territorio regionale.

I Parchi regionali.

Sono aree nelle quali, oltre a tutelare l'ambiente, il paesaggio e le attività agricole e silvo-pastorali, promuovono il recupero delle colture tradizionali collegate al territorio rurale. La gestione è affidata ad un organismo consortile composto dagli Enti locali attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.). Al loro interno sono individuate aree di particolare pregio naturalistico vincolato come “parco naturale”, in queste aree si applica la disciplina della Legge nazionale n. 394 del 1991.

I Parchi Regionali in provincia di Bergamo si estendono su una superficie complessiva di 96.547 ettari, suddivisi come segue:

- **Parco dei Colli di Bergamo**, istituito con L.R. n. 36/77, comprendente il territorio di n.10 Comuni su una superficie complessiva di 4.500 ettari (P.T.C. approvato nel 1991);
- **Parco Adda Nord**, istituito con L.R. n. 80/83, comprendente il territorio di 12 Comuni bergamaschi ed altri Comuni in provincia di Lecco e Milano su una superficie complessiva di 7.400 ettari (P.T.C. approvato nel 2000);

- **Parco Oglio Nord**, istituito con L.R. n. 18/88, comprendente il territorio di 35 Comuni, di cui n. 9 in provincia di Bergamo, 11 in provincia di Cremona e n.15 in provincia di Brescia su una superficie complessiva di 14.170 ettari (P.T.C. approvato nel 2005);
- **Parco del Serio**, istituito con L.R. n. 70/85, comprendente il territorio di n.26 Comuni, di cui n. 15 in provincia di Bergamo e n. 11 in provincia di Cremona su una superficie di 7.477 ettari (P.T.C. approvato nel 2000);
- **Parco delle Orobie Bergamasche**, istituito con L.R. n. 56/89, comprendente il territorio di n. 44 Comuni in Valle Brembana, Valle Seriana e Valle di Scalve, su una superficie complessiva di 63.000 ettari; commissariato fino al 2006 (P.T.C. proposto ed in salvaguardia, non ancora approvato definitivamente), nel mese di ottobre 2006 è stato approvato lo statuto e di conseguenza gli organi istituzionali (Presidente e consiglio direttivo).

Le Riserve Naturali Regionali.

Sono aree destinate alla conservazione ed alla protezione degli habitat e delle specie vegetali ed animali distinte in integrali, orientate e parziali in funzione del grado di protezione dell'ambiente. Sono amministrate da un Ente gestore (Parco Regionale, ERSAF, Comune) mediante il Piano di gestione.

In provincia di Bergamo si estendono su una superficie complessiva di 487,50 ettari, suddivisi come segue:

- **Riserva Naturale Regionale dei “Boschi del Giovetto e di Palline”** istituita nel 1985 per la tutela della Formica rufa (utile per la lotta biologica agli insetti dannosi) su una superficie complessiva di 674,90 ettari, di cui 327,56 ettari (48,5%) nel territorio comunale di Azzone (BG) e la parte rimanente nel territorio comunale di Borno (BS);
- **Riserva Naturale Regionale della “Valle del Freddo”**, istituita nel 1985 per la tutela della flora di alta montagna sviluppatasi grazie ad un particolare microclima su una superficie di 70,30 ettari nel territorio comunale di Solto Collina (BG);
- **Riserva Naturale Regionale di “Valpredina”**, istituita nel 1985, Oasi del WWF, per la protezione della vegetazione e degli animali tipici di media montagna su una superficie di 37 ettari nel territorio comunale di Cenate Sopra (BG);
- **Riserva Naturale Regionale del “Fontanile Brancaleone”**, istituita nel 1985 per la protezione della vegetazione e degli animali tipici dei fontanili su una superficie di 10,15 ettari nel territorio comunale di Caravaggio (BG);
- **Riserva Naturale Regionale “Bosco de l’Isola”**, istituita nel 1991 per la protezione della vegetazione e degli animali tipici dell’area fluviale dell’Oglio su una superficie di 42 ettari nei territori comunali di Torre Pallavicina (BG), Orzinuovi e Roccafranca (BS) e Soncino (CR);
- **Riserva Naturale Regionale “Boschetto Cascina Campagna”**, istituita nel 1991 per la protezione della vegetazione, antico relitto della foresta della pianura padana (farnia) su una superficie di 1,50 ettari nel territorio comunale di Pumenengo (BG).

Monumenti Naturali

Tra le aree sottoposte a protezione sono da considerare anche i Monumenti Naturali che sono singoli elementi o piccole superfici dell’ambiente naturale di particolare valore naturalistico per i quali la normativa prevede la conservazione integrale.

In provincia di Bergamo sono rappresentati dal :

- **Monumento Naturale “Valle del Brunone”**, istituito nel 2001 per la protezione di particolari valenze geologiche (fossili) presenti nell’area della superficie di 3,50 ettari nel territorio comunale di Berbenno (BG).

Parchi Locali di Interesse Sovraccomunale (P.L.I.S.)

La L.R. n. 86/83, accanto alle aree protette vere e proprie, ha introdotto la figura dei P.L.I.S. che si inquadrano come “elementi di connessione ed integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree protette di interesse regionale permettendo la tutela di vaste aree a vocazione agricola, il recupero di aree degradate urbane, la conservazione e la valorizzazione della fauna, della flora e del paesaggio tradizionale”. L’istituzione di un P.L.I.S., diretta espressione della volontà degli Enti locali, pone sul territorio un grado di vincolo differente rispetto alle aree protette, strettamente legato alle scelte di pianificazione urbanistica delle amministrazioni partecipanti “di interesse sovracomunale” (un criterio valutativo per l’istituzione è il valore paesaggistico-ambientale rapportato al contesto urbanistico circostante) e, quindi, assume un ruolo complementare rispetto alle aree regionali protette.

In provincia di Bergamo sono stati istituiti i seguenti P.L.I.S.:

- “**Lago di Endine**” istituito nel 2001 su una superficie di 78 ettari nel territorio comunale di Spinone al Lago;
- “**Dei Fontanili e dei Boschi** di Lurano e Pognano “ nei territori comunali di Lurano e Pognano;
- “Rio Morla e Rogge”;
- “Monte Canto “;
- “F.Tormo”;
- “Alto Sebino”;
- “F.Brembo e Cantoni di Lenna”
- “**Basso corso del Brembo**” nei territori comunali di Boltiere, Bonate Sotto, Dalmine, Filago, Madone, Osio Sotto e Osio Sopra;
- “**Del Serio Nord**” nei territori comunali di Seriate, Gorle, Pedrengo, Scanzorosciate, Villa di Serio;
- “**Bassa Valle Seriana**” nei territori comunali di Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga, Ranica.

In generale, la tutela ambientale viene attuata istituzionalmente dal Corpo Forestale dello Stato e da altri organi di vigilanza mediante l’applicazione di leggi statali e regionali (Polizia Provinciale e G.E.V.).

Le principali leggi statali attualmente in vigore sono le seguenti:

- **tutela del territorio** in applicazione del **D.P.R. n.380/01 e della L.R. n. 12/05** riguardanti norme urbanistico-edilizie in relazione alle previsioni dei P.R.G. (ora P.G.T.) ed alle prescrizioni delle N.T.A. dei Comuni;
- **tutela del paesaggio** in applicazione del **D.Lgs n.42/04**, in particolare sono tutelati i CORSI D’ACQUA classificati PUBBLICI dalla Regione Lombardia con delibera della G.R. n.12028 del 25-7-1986 in applicazione dell’art.1 lettera c) della L.n.431/85, sostituito dall’art.146 comma 1 lettera c del D.Lgs n.490/99, a sua volta sostituito dal D.Lgs n. 42/04, art. 142, 1° comma lettera c). In provincia di Bergamo i corsi d’acqua classificati paesaggisticamente pubblici sono n.**245** più n.2 laghi – art. 142 comma 1, lettera b) D.Lgs n. 42/04 - (Endine con Gaiano ed Iseo-Sebino Occidentale).

Inoltre, la lettera g) dell’art.142 del predetto D.Lgs tutela tutti i BOSCHI (classificati anche dal D.Lgs n.227/01 e dalla L.R. n.27/04), e la lettera f) dello stesso D.Lgs tutela i Parchi e le Riserve Naturali Regionali.

- Tra le **aree di particolare importanza ambientale** sono da includere i **S.I.C.** (Siti di Importanza Comunitaria) che, in provincia di Bergamo, sono n.17 (la Regione Lombardia con delibera della G.R. n.7/14106 dell’8-8-2003 ha stabilito lo “stato di conservazione del loro habitat e l’obbligo per qualsiasi intervento della valutazione d’incidenza”) e n. 11 **Z.P.S.** (Zone di Protezione Speciale).

Il D.P.R. n. 357/97 (Regolamento recante l’attuazione della direttiva CEE 92/43) definisce i S.I.C. = siti che, nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono a mantenere

o a ripristinare un tipo di habitat naturale o di una specie (elencate negli Allegati) in uno stato di conservazione soddisfacente nell'ambito della Rete ecologica Natura 2000 al fine di mantenere la diversità biologica.

I S.I.C. individuati dalla Regione Lombardia e confermati dal Ministero dell'Ambiente sono i seguenti (n. 18 superficie complessiva 41.675 ettari):

- Cod. identif. IT 2040029 “**Val Tartano**” in parte nel Comune di Mezzoldo;
- IT 2040033 “**Val Venina**” – Comune di Valbondione;
- IT 2060001 “**Valtorta e Valmoresca**” – Comuni di Averara, Cusio, Mezzoldo, S.Brigida;
- IT 2060002 “**Valle di Piazzatorre - Isola di Fonda**” – Comuni di Branzi, Isola di fonda, Lenna, Moio de' Calvi, Olmo al Brembo, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Valnegrà;
- IT 2060003 “**Alta Val Brembana-Laghi Gemelli**” – Comuni di Branzi, Carona, Gandellino, Valgoglio;
- IT 2060004 “**Alta Valle di Scalve**” – Comuni di Azzone, Schilpario, Vilminore di Scalve;
- IT 2060005 “**Val Sedornia-Valzurio-Pizzo della Presolana**” – Comuni di Castione della P., Clusone, Fino del Monte, Oltressenda Alta, Ardesio, Gandellino, Gromo, Valbondione, Colere, Vilminore;
- IT 2060006 “**Boschi del Giovetto di Palline**” – Comune di Azzone;
- IT 2060007 “**Valle Asinina**” – Comune di Camerata Cornello, Cassiglio, S.Giovanni Bianco, Taleggio, Vedeseta;
- IT 2060008 “**Valle Parina**” – Comune di Dossena, Lenna, Oltre il Colle, S.Giovanni Bianco, Serina;
- IT 2060009 “**Val Nossana-Cima Grem**” – Comuni di Gorno, Oneta, Parre, Premolo, Ardesio, Oltre il Colle;
- IT 2060010 “**Valle del Freddo**” – Comune di Solto Collina;
- It 2060011 “**Canto Alto e Valle del Giongo**” – Comuni di Sorisole, Ponteranica e Villa d'Almè;
- IT 2060012 “**Boschi di Astino ed Allegrezza**” – Comune di Bergamo;
- IT 2060013 “**Fontanile Brancaleone**” – Comune di Caravaggio;
- IT 2060014 “**Boschetto della Cascina Campagna**” – Comune di Pumenengo;
- IT 2060015 “**Bosco de' l'Isola**” – Comuni di Torre Pallavicina e Soncino (CR);
- IT 2060016 “**Valpredina-M.Misma**” – Comune di Cenate Sopra (R.N.R.-Oasi WWF).

Le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) sono siti di importanza comunitaria nelle quali sono applicate misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali delle popolazioni di specie ivi presenti.

In provincia di Bergamo sono n. 11 su una superficie complessiva di 20.866,05 ettari e sono:

- IT 2060506 “**Belviso-Barbellino**”- Comune di Valbondione,
- IT 2060505 “**Cima Vaccaro**” – Comuni di Ardesio e Parre;
- IT 2060401 “**Parco Regionale delle Orobie B.sche-parco naturale**” - Comuni di Averara, Branzi, Carona, Cusio, Oltre il Colle, Ornica, Roncobello, S.Brigida, Valtorta, Ardesio, Gandellino, Valbondione, Valgoglio, Premolo, Schilpario, Vilminore;
- IT 2060504 “**Pizzorotondo-Valgussera-Monte Masoni**” – Comuni di Carona, Foppolo, Valleve;
- IT 2060503 “**Presolana**” – Comuni di Ardesio, Gandellino, Gromo, Valbondione, Castione della Presolana, Oltressenda Alta, Rovetta, Colere, Vilminore di Scalve;
- IT 2060502 “**Val Brembana**” – Comuni di Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Ornica, Piazzatorre, S.Brigida, Valtorta, S.Giovanni B., Taleggio, Vedeseta;
- IT 2060501 “**Valvedra-Valbondione-Val di Vo**” – Comuni di Oltre il Colle, Gandellino, Valbondione, Valgoglio, Schilpario;
- IT 206303 “**Boschi del Giovetto di Palline**” – Comuni di Azzone, Borno (BS);
- IT 2060301 “**Monte Resegone**” – Comuni di Brumano e Lecco;
- IT 2060302 “**Costa del Pallio**” – Comuni Brumano e Monterone (LC);

- IT 2060015 “**Bosco de’ l’Isola**” – Comuni di Torre Pallavicina e Soncino (CR).

Il D.P.R. n.357/97 affida al C.F.S. la vigilanza dei S.I.C. e delle Z.P.S..

- **Tutela idraulica** in applicazione del R.D. n.523/1904, in particolare i “corsi d’acqua principali” (n.60) sono di competenza della Regione Lombardia ed i “corsi d’acqua minori” sono di competenza dei Comuni.
- **Tutela delle acque dall’inquinamento** in applicazione del D.Lgs n.152/99, ora dal D.Lgs n.152/06 (Norme in materiale ambientale) che riunisce anche le norme relative ai rifiuti (D.Lgs n. 22/97), alla tutela dell’aria e del suolo;
- **Tutela della fauna selvatica** in applicazione della L.n.157/92 e L.R. n.26/93 (autoctona) e della fauna esotica in via di estinzione inserita in elenchi di Regolamenti CEE (CITES) le cui violazioni sono regolate dalla L. n.150/92;
- **Tutela delle vegetazione dagli incendi boschivi (L. n.353/00).**

2 – PROVVEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE.

Una delle prime leggi in materia ambientale emanate dalla Regione Lombardia è stata la L.R. n.58 del 17 dicembre 1973 relativa all’”istituzione delle Riserve naturali e protezione della flora spontanea”, intesa questa come “specie vegetali maggiormente diffuse nel sottobosco, nei pascoli montani, tra le rocce, nelle zone prossime a corsi d’acqua e specchi d’acqua ed in genere in ogni territorio di montagna e di pianura”. Tale legge demandava alle Province l’individuazione delle specie da proteggere sulla base di un elenco predisposto dalla Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo con decreto del Presidente n.8889 del 2-9-1974 aveva stabilito il divieto di raccolta per 37 specie.

In materia di tutela ambientale attualmente è in vigore la L.R. n.33/77 che, nonostante sia stata modificata in diverse parti da altre leggi (il Titolo II è stato abrogato dalla L.R. n.86/83) ha ancora la sua validità in quanto si integra con le normative di settore per la protezione dell’ambiente in tutti i suoi diversi aspetti.

In particolare, la L.R. n.33/77 tutela:

- gli ambienti lacustri e fluviali (art.7);
- la fauna minore:
 - **Formica Rufa** (artt.12 e 13)
 - **Anfibi** (Rana agile, Rana temporaria, Rana verde, Rana di Lataste, Rospo comune, Rospo smeraldino) e **molluschi** (gen. Helix)-art.14;
 - **Gamberi** (Astacus fluviatilis) – art. 15;
- la flora spontanea:
 - **cotica erbosa superficiale** (art.16, 3° comma sostituito dall’art.2 della L. R. n.71/80;
 - **vegetazione erbacea e arbustiva** (art.17 sostituito dall’art.3 della L.R. n.71/80) ;
 - **flora spontanea protetta** (art.18-19, 1° e 2° comma sostituito dall’art.19 della L.R. n.24/97 e art.22);
 - **piante officinali** (art.23);
 - **tartufi** (art.24).

L’art.21 della L.R. n.33/77 ha posto il divieto di estirpazione o di danneggiamento di:

- **radici** (parte inferiore – ipogea – della pianta, immersa nel terreno con funzioni di sostegno e assorbimento di acqua e sostanze minerali dal terreno);
- **bulbi** (fusto sotterraneo accorciato protetto da squame carnose, con gemma apicale e radici nella parte inferiore);
- **tuberi** (fusto sotterraneo rinnovato ogni anno o persistente con funzione di organo di riserva).

Altre definizioni botaniche:

- **Suffrutici** (pianta a portamento erbaceo con fusticino solo parzialmente lignificato alla base);
- **Stoloni** (ramificazioni emesse alla base del fusto, orizzontali, ai nodi mettono radici).

2. 1 - FLORA SPONTANEA PROTETTA.

Ai sensi dell'art.18 della L.R. n.33/77 sono considerate “**flora spontanea protetta**” le specie che sono maggiormente diffuse nel sottobosco, nei pascoli montani, tra le rocce, sulle rive dei corsi d'acqua, nei prati di pianura e comprese negli elenchi previsti dall'art.22.

Rientrano tra le specie di flora protetta i funghi (V. L.R. speciale a parte) ed i frutti del sottobosco:

- **mirtilli** (blu/nero: *Vaccinium myrtillus*; rosso: *Vaccinium vitis-idaea*; blu: *Vaccinium uliginosum*);
- **lamponi** (*Rubus idaeus*);
- **fragole** (*Fragaria vesca*);
- **more** (*Rubus fruticosus*) e simili.

L'art.19 della L.R. n.24/97 ha sostituito il 1° e 2° comma dell'art.19 della L.R. n.33/77 e dispone quanto segue.

- ogni raccoglitore** può cogliere: * **n.6** esemplari di ogni specie di fiore/giornata;
* **Kg 1** di frutti del sottobosco/giornata;
- più raccoglitori congiuntamente** possono cogliere **al giorno**:
* **n.25 esemplari** complessivi per ogni specie di fiore;
* **Kg 4 di frutti del sottobosco.**

Ai sensi dell'art.22, 1° comma della L.R. n.33/77 la Regione Lombardia, con delibera della G.R. n.II/18438 del 26-9-1979 ha approvato un elenco di 50 specie di flora protetta compresa una specie arbustiva (l'Agrifoglio).

Ai sensi dell'art.22, 3° comma, della L.R. n.33/77 il Presidente della Giunta Provinciale di Bergamo con **Decreto n.14718 del 24-5-1979** ha approvato l'elenco delle specie di flora protetta in modo assoluto .

2.2 - I MOTIVI DELLA PROTEZIONE DELLA FLORA.

Le specie vegetali (e animali) rappresentano un importante indice dello stato di equilibrio degli ecosistemi. La loro capacità di popolare determinati ambienti od a superare eventi naturali, anche traumatici, si basa sulla possibilità di riprodursi (sopravvivenza ed evoluzione) attraverso lo scambio del patrimonio genetico (contenente le caratteristiche delle specie) tra le diverse specie (**biodiversità**). Secondo la definizione, approvata dalla Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sull'Ambiente e Sviluppo di Rio de' Janero del 1992, **biodiversità** significa :

“variabilità esistente all'interno di organismi viventi in tutti gli ecosistemi (terrestri, marini, di acqua dolce, ecc.)”.

Quindi esiste una biodiversità all'interno delle specie, tra le specie differenti e tra ecosistemi, in questi ultimi si fa riferimento al numero delle specie presenti: quanto più questo è elevato, tanto più stabile risulta l'ecosistema nel suo complesso. A livello specifico, la biodiversità si riferisce a differenze genetiche che esistono tra singoli individui, quindi specie con alti livelli di biodiversità sono costituiti da individui dotati di informazioni genetiche diversificate.

In pratica, più individui sono diversi, maggiori sono le possibilità che almeno una parte di essi siano in grado di tollerare mutamenti nelle condizioni ambientali in cui vivono.

In presenza di modificazioni delle caratteristiche climatiche la comparsa per esempio di un parassita potrebbe provocare effetti disastrosi se tutti gli individui delle popolazioni risultassero omogenei e carenti di meccanismi genetici che conferiscono resistenza o tolleranza alle avversità. Il progressivo degrado dell'ambiente naturale e degli ecosistemi forestali costituiscono una grave minaccia per la loro sopravvivenza futura a causa dello sfruttamento eccessivo, pratiche selvicolturali non razionali,

incendi boschivi devastanti, urbanizzazione disordinata, inquinamento, ecc. e ciò potrebbe ridurre non solo il numero delle specie, ma anche la diversità genetica.

Secondo le ricerche degli indimenticabili studiosi di botanica, prof. LUIGI FENAROLI e prof. CLAUDIO BRISSONI, quest'ultimo ideatore del "Sentiero dei Fiori Claudio Brissoni" e fondatore del Gruppo Flora Alpina Bergamasca, la flora alpina della provincia di Bergamo annovera preziosi esemplari costituiti da endemismi alpini, relitti glaciali, rarità botaniche.

Tra la flora endemica (esclusivamente orobica) sono presenti:

- la *Saxifraga presolanensis*;
- la *Linaria tonzigii*;
- la *Sanguisorba dodecandra*;
- la *Moehringia concarenae*;
- il *Gallium montis arerae* ;
- la *Viola comollia*.

Tra la flora endemica e relitti glaciali sono presenti:

- l'*Allium insubricum*;
- la *Campanula raineri*;
- la *Silene elisabethae*.

Gli studiosi del F.A.B. hanno svolto un lavoro encomiabile di ricerca della flora bergamasca scoprendo anche nuove specie.

Da anni l'U.I.C.N. (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) ed il Consiglio d'Europa hanno evidenziato il rischio di scomparsa di diverse specie, soprattutto le specie endemiche (areale circoscritto) e le specie delle zone umide, ma ultimamente anche di altre specie raccolte indiscriminatamente per interessi economici (specie medicinali come per es. la *Genziana lutea*, le *Artemisie*, ecc.) o per interessi estetici (per es. la stella alpina, narcisi, mughetti, gigli rossi, ecc.). Ecco il motivo della compilazione, da parte degli esperti, di "liste rosse", ossia un elenco di specie che rischiano di scomparire per sempre. A titolo informativo nel rapporto dell'U.I.C.N. del 2003 sono entrate a far parte della lista rossa, a livello mondiale, altre 2000 specie animali e vegetali (più di 5 specie al giorno) facendo salire complessivamente a 12.259 le specie a rischio di estinzione, suddivise nelle categorie "in grave pericolo", "in pericolo e vulnerabili" ad a tale proposito già 762 specie animali e vegetali sono state dichiarate estinte.

Ecco, anche, il motivo per il quale diverse specie a livello mondiale sono state incluse negli elenchi della Convenzione Internazionale di Washington che regola e controlla il "**commercio delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione**" (CITES) alla quale partecipa anche l'Italia fin dal 1982, al Corpo Forestale dello Stato è stato affidato il compito di controllare e gestire le importazioni e le esportazioni. Tra le specie di flora incluse negli elenchi CITES sono presenti specie note e frequenti del territorio bergamasco:

- ***Galanthus spp*** (bucaneve) protetto perché incluso nell'elenco regionale, nell'elenco CITES in All.B;
- ***Orchideacee spp*** (orchidee) protette perché incluse nell'elenco regionale, alcune specie sono incluse nell'elenco CITES in All. A) ed altre in All.B);
- ***Cyclamen spp*** (ciclamini) protette perché inclusi nell'elenco regionale;
- ***Arnica montana*** protetta perché nell'elenco delle piante officinali (piante secche e fresche) e nell'elenco CITES in All. D;
- ***Genziana lutea*** (genziana gialla o maggiore) protetta in elenco CITES All.D (l'importazione o esportazione sono soggette a verifiche per notifica di importazione all'ufficio doganale frontaliero).

Il problema della conservazione della biodiversità e dell'ambiente in generale dipendono non solo dalle normative esistenti, dal controllo e dalla sorveglianza degli organi istituzionali, ma anche da una corretta informazione ed educazione di tutti i cittadini affinché comprendano l'importanza

dell'esistenza delle specie in natura e della necessità del rispetto dell'ambiente in generale, ove tutti viviamo.

3 – LE PIANTE OFFICINALI.

L'art.23 della L.R. n.33/77 considera protette le piante officinali spontanee specificate nell'elenco del R.D. 26-5-1932 n.772. Si evidenzia che solo la specie Genziana lutea (Genziana maggiore) è protetta ed è quindi vietata la raccolta ai sensi dell'art.22 della L.R. n.33/77.

Le altre specie officinali, comunque, sono soggette alle disposizioni della Legge 6-1-1931 n.99, per la raccolta delle quali è necessaria un'apposita Autorizzazione rilasciata dal Sindaco del territorio ove avviene la raccolta, previo parere della Provincia (che ha sostituito dapprima l'ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e poi il Servizio Provinciale Agricoltura e Foreste della Regione Lombardia). Le sanzioni riguardanti la raccolta sono previste dalla L.R. n.83/86.

Si evidenzia che la raccolta ed il commercio della DIGITALE (*Digitalis purpurea*) è regolata dalla legge n.1421 del 1942.

4 – I FUNGHI.

L'art.19 della L.R. n.33/77 considerava tra la flora spontanea anche i funghi la cui raccolta, ora, è regolata dalla legge speciale regionale, la **L.R.23-6-1997 n.24**, la quale, a sua volta, richiama la legge nazionale 23-8-1993 n.352 (raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati), successivamente integrata dal D.P.R. 14-7-1995 n.376 per quanto riguarda la commercializzazione e la salute pubblica.

La L.R. n.24/97 prevede:

- **all'art.2**, l'autorizzazione alla raccolta rilasciata dai singoli Comuni o associazione di Comuni. In Valle Brembana è presente il Consorzio Forestale “**Alta Valle Brembana**” al quale aderiscono i Comuni di Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, S.Brigida, Valtorta. In Valle Seriana sono presenti i Consorzi Forestali “**Alto Serio**” (Aredesio, Gandellino, Gromo, Oltressenda alta, Valbondione, Valgoglio, Villa d'Ogna) oltre a Clusone, e “**Presolana**” a cui aderiscono i Comuni di Castione della P., Cerete, Onore, Fino del Monte, Rovetta, Songavazzo; in **Valle di Scalve** l'associazione di n.4 Comuni, che hanno emesso appositi regolamenti per la raccolta compreso il pagamento di un tesserino;
- **all'art.3**, modalità di raccolta: - solo corpi fruttiferi epigei (fuori terra);
 - periodo dall'alba al tramonto;
 - quantità massima Kg 3;
 - modalità solo manuale e con pulitura sommaria, ecc.;
- **all'art.4**, limitazione nelle aree protette;
- **all'art.5**, limitazioni particolari;
- **all'art.6**, autorizzazione alla raccolta per motivi scientifici (secondo l'art.4, comma 1 della L.R. n.15/02 All.C vige il silenzio-assenso (entro 60 gg dalla domanda);
- **all'art.9** sanzioni.

5 – TARTUFI.

L'art.24 della L.R. n.33/77 prevedeva il rilascio dell'Autorizzazione per la raccolta dei tartufi da parte del Sindaco.

L'art.18 della L.R. n.24/89 prevede il rilascio del Tesserino da parte della Provincia ed inoltre l'art.15 prevede il Calendario di raccolta che, per ogni biennio, è regolato da un Decreto della Regione Lombardia .

L'attività di raccolta è disciplinata dalla L. 16-12-1985 n.752 che ha abrogato la L.n.568/70.

Le sanzioni vengono applicate dalla legge speciale, L.R. n.24/89.

Sul B.U.R.L. del 2-8-1990, 1° Supplemento Straordinario al n°31 è riportata una nota tecnica relativa alla ricerca ed al riconoscimento dei tartufi.

6 – ASPETTI SANZIONATORI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE.

- L'art.28 della L.R. n.33/77 è stato sostituito integralmente dall'art.4 della L.R. n.71/80.
- Le violazioni previste per i divieti previsti dall'art.5 (salvaguardia ambientale nei biotopi e geotopi) della L.R. n.33/77 NON sono più applicate in quanto assorbite dalla L.R. n.86/83.
- Il Titolo III della L.R. n.33/77, comprendente l'art.7 (inerente il divieto di deposito di rifiuti per una fascia di m 100 dal demanio) è stato abrogato dall'art.57, comma 3 lett.a) della L.R. 12-12-2003 n.26 in quanto in materia di rifiuti si applicano le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n.22/97 e/o dal D.Lgs n.152/99, ora dal D.Lgs n. 152/06).
- L'art.27 della L.R.n.86/83 ha stabilito che per le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti :
 - a) dalle leggi istitutive e dai provvedimenti attuativi delle singole aree protette;
 - b) dalle disposizioni della L.R. n.9/77 (rif. L.R.n.15/2002);
 - c) **su tutto il territorio regionale** dalle disposizioni della L.R. n.33/77, in particolare dagli articoli:
 - * 12 (Formica Rufa) – Titolo IV;
 - * 14 (Anfibi e Molluschi) – Titolo IV;
 - * 15 (Gamberi) – Titolo IV;
 - * 16 (cotica erbosa) – Titolo V;
 - * 17, sostituito dall'art.3 della L.R. n.71/80 (vegetazione spontanea nei corpi d'acqua);
 - * 21 (divieto di danneggiamento parti sotterranee della flora protetta) – Titolo V;
 - * 22 (in relazione all'art.19 relativo ai limiti di raccolta della Flora protetta inclusa negli elenchi regionali e provinciali) – Titolo V;
 - * 23 (piante officinali) – Titolo V

sono applicate le sanzioni amministrative fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall'art.11 della L. n.689/81 (doppio del minimo o 1/3 del massimo se più favorevole al trasgressore) nonché dagli articoli:

- **28** della L.R. n.83/86 (**danno ambientale con possibilità di ripristino** consistente nel pagamento di una **somma di denaro compresa fra il doppio ed il triplo del profitto e comunque non inferiore** a £ 1.000.000, ora **Euro 516,00**);
- **29** della L.R. n.83/86 (**danno ambientale senza possibilità di ripristino** consistente nel pagamento di una **somma di denaro compresa fra il triplo ed il quadruplo del profitto e comunque non inferiore** a £ 1.500.000, ora **Euro 774,00**);
- **30** della L.R. n.83/86 (**danno ambientale di minima entità o assenza consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra** £ 100.000 e £ 500.000, sanzione NON proporzionale per cui viene raddoppiata ai sensi dell'art.6 della L.R.n.24/84, pertanto sanzione compresa fra £ 200.000, ora **Euro 103,00** e £ 1.000.000 , ora **Euro 516,00**).

Le irrogazioni delle sanzioni amministrative spettano :

- a) al Presidente del Consorzio del Parco Regionale o all'Ente gestore della Riserva Regionale nelle rispettive aree protette ;
- b) all'Amministrazione provinciale.

7 – APICOLTURA.

Le norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura sono previste dalla L.R. 28-6-1983 n.54; l'art.6, 1° comma di questa legge, sostituito dall'articolo unico della L.R. n.23/87, fa **divieto di effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi su :**

- a) **piante legnose ed erbacee dall'inizio della fioritura alla caduta dei petali;**
- b) **alberi di qualsiasi specie se la vegetazione sottostante è in fioritura salvo se questa è sfalciata.**

Per le violazioni dell'art.6, 1° comma è prevista una **sanzione amministrativa** compresa fra Euro 51,64 e Euro 154,93, si applica 1/3 del massimo perché più favorevole al trasgressore ossia **Euro 51,00.**

8 – RACCOLTA MINERALI DA COLLEZIONE.

Un'altra legge regionale (L.R. 10-1-1989 n.2) per la protezione della natura riguarda la disciplina della ricerca e la raccolta di minerali da collezione che prevede.

- art. 4 : consenso del proprietario o del conduttore del fondo per la ricerca e l'asportazione di minerali;
- art.5: quantitativi massimi asportabili individualmente/giorno
 - massimo n. 2 esemplari pro capite di campioni;
 - massimo n. 10 esemplari pro capite di campioni minerali nel complesso;
 - massimo n.10 esemplari complessivi e n. 50 esemplari di campioni per gruppi di oltre 5 persone;
- art. 9: sanzioni.

PROSPETTO SINTETICO DELLE NORMATIVE FORESTALI DAL 1923 AD OGGI

- **R.D. 30-12-1923 n. 3267:** legge forestale quadro denominata “Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani” (introduzione del vincolo idrogeologico, del vincolo di protezione speciale a boschi - boschi di protezione - e del vincolo militare ai boschi ai confini nazionali – art. 17);
- **R.D. 16-5-1926 n.1126 :** Regolamento del R.D. n. 3267/23;
- D.P.R. n. 616/77 relativo al trasferimento delle competenze in materia agricola e forestale dallo Stato alle Regioni;
- **L.R. 5-4-1976 n.8 :** 1^ legge forestale regionale ;
- L.R. 27-1-1977 n. 9 : tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale ;
- L.R. 22-12-1989 n. 80 : integrazioni e modifiche della L.R. n. 8/76 e art. 4 L.R. n. 9/77;
- Regol .Reg. 23-2-1993 n.1: prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio regionale di cui all'art.25 della L.R. n. 80/89;
- D.Lgs 18-5-2001 n. 227: orientamento e modernizzazione del settore forestale (contiene la definizione di bosco e criteri per interventi compensativi);
- **L.R. 28-10-2004 n. 27 :** tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale (2^ legge forestale regionale);
- L.R. 7-2-2006 n. 3 : modifiche alla L.R. n. 27/04;
- Delibera della G.R. n. 13900 dell'1-8-2003: approvazione dei criteri per la trasformazione del bosco e interventi compensativi ;
- Delibera della G.R. n. 14016 dell'8-8-2003: direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale;
- Delibera della G.R. n. 1523 del 7-2-2005: direttive per la denuncia informatizzata di taglio di boschi ai sensi dell'art.11 comma 8 della L.R. n. 27/04;

- Delibera della G.R. n. 675 del 21-9-2005: criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi;
- Circolare n. 41 del 30-9-2005: prime indicazioni per l'applicazione della L.R. n. 27/04;
- Delibera della G.R. n. 2024 dell'8-3-2006: aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, individuazione delle formazioni irrilevanti, coefficienti di boscosità e parziale modifica (punto 4.5) della Delib. G.R. n. 675 del 21-9-2005.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMM.VE

- **Legge 24-11-1981 n. 689**: sanzioni amministrative e modifiche al sistema penale;
- **L.R. 5-12-1983 n. 90**: norme di attuazione della L. n. 689/81.

PROTEZIONE DELLE AREE BOScate

- Legge 29-6-1939 n. 1497: protezione delle bellezze naturali;
- Legge 8-8-1985 n. 431: tutela delle zone di particolare interesse ambientale ;
- D.Lgs 29-10-1999 n. 490: testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali;
- **D.Lgs 22-1-2004 n. 42**: Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- D.Lgs 24-3-2006 n. 156: disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs n. 42/04;
- **L.R. 11-3-2005 n. 12** : legge per il governo del territorio modificata con L.R. n. 20/05 – art. 80 e seguenti “Beni paesaggistici”;
- **Legge 21-11-2000 n. 353**: legge quadro in materia di incendi boschivi.

V.Q.A.For. Dr. MANGILI RINALDO